

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1368

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530

*Seduta del 22 dicembre 1954*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 16 giugno 1951, n. 530, la Cassa depositi e prestiti venne autorizzata a concedere all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali (I. N. A. D. E. L.) un mutuo di quattro miliardi di lire, con ammortamento in venti anni.

L'operazione, garantita dal Ministero del tesoro, aveva lo scopo di mettere in grado l'Istituto di sistemare il proprio *deficit* verso la Cassa suddetta, risultante dalle anticipazioni da essa effettuate fino al 31 dicembre 1950 e determinato:

a) dal mancato introito dei contributi arretrati (circa due miliardi e mezzo) dovuti all'I. N. A. D. E. L. dai dipendenti degli Enti locali per gli anni 1948 e 1949, a seguito dell'esonero disposto con l'articolo 2 della legge 1° marzo 1952, n. 116;

b) dalla rateizzazione concessa agli enti suddetti per il pagamento della quota dei contributi relativi agli anni 1948 e 1949, in dipendenza dell'articolo 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 116;

c) dal ritardo da parte di vari enti locali nel versamento dei contributi posti a loro carico.

L'accreditamento all'I. N. A. D. E. L. di-  
sposto dalla Cassa depositi e prestiti in esecuzi-  
one della legge summenzionata, se valse  
a compensare lo scoperto di conto corrente  
che l'Ente aveva all'inizio del 1951, non ha,  
peraltro, consentito di risolvere la relativa  
situazione di cassa, sulla quale influiscono  
sensibilmente sia la cennata morosità di  
vari enti tenuti al pagamento dei contributi  
— riflettente annualmente dal 10 per cento al  
20 per cento del loro ammontare complessivo  
di circa sette miliardi — sia le rateizzazioni  
che l'Istituto si trova nella necessità di con-  
cedere agli enti suddetti che non siano in  
condizioni di far fronte, alle relative scadenze,  
al pagamento dei loro impegni. Tale situa-  
zione richiede anticipazioni di conto corrente  
da parte della Cassa depositi e prestiti, am-  
montanti annualmente a circa un miliardo  
di lire, sul cui importo l'I. N. A. D. E. L.  
corrisponde interessi in misura del 5 per cento  
per un periodo medio di 180 giorni nell'anno.

Nell'intento di normalizzare tale situa-  
zione di cassa dell'Istituto e di realizzare nel  
tempo stesso, un'economia nel pagamento  
degli interessi gravanti sul relativo bilan-  
cio, si è reso necessario di predisporre il pre-  
sente disegno di legge, col quale la Cassa

depositi e prestiti viene autorizzata ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'I. N. A. D. E. L. in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530, contemplandosi, correlativamente, la protrazione da venti a trentacinque anni del periodo previsto per il relativo ammortamento.

L'attuazione del provvedimento riuscirà di indubbio vantaggio per l'Istituto suddetto, in quanto gli consentirà, con le maggiori

disponibilità, di evitare le anticipazioni di conto corrente, cui attualmente ricorre, realizzando un'economia di trenta milioni annui per interessi sulle relative operazioni, mentre, d'altro lato, la riduzione della quota di ammortamento del mutuo — in dipendenza del variato periodo di estinzione — dall'attuale importo di lire 335.002.594 a lire 329 milioni annui comporterà per l'Istituto medesimo un'ulteriore economia di sei milioni.

---

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad elevare di un miliardo l'importo del mutuo concesso all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530, portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi. Il periodo di ammortamento del mutuo è elevato a trentacinque anni.

Al mutuo suppletivo di cui al comma precedente sono estese la garanzia statale e le agevolazioni fiscali stabilite dall'articolo 1 della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530.